

Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2025, n. 6-1013

Legge regionale n. 5/2018, articolo 11. Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA). Disposizioni a modifica ed integrazione dell'Allegato alla D.G.R. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 13-6489 del 6 febbraio 2023, di approvazione dei criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata, e dell...



Seduta N° 66

Adunanza 22 APRILE 2025

Il giorno 22 del mese di aprile duemilaventicinque alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Maurizio Raffaello Marrone, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Matteo MARNATI - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 6-1013/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 5/2018, articolo 11. Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA). Disposizioni a modifica ed integrazione dell'Allegato alla D.G.R. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 13-6489 del 6 febbraio 2023, di approvazione dei criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata, e dell'Allegato alla D.G.R. 5-24032 del 2 marzo 1998, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 14-8261 del 4 marzo 2024, di approvazione dello statuto-tipo degli ATC e dei CA.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

la legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" disciplina, in particolare:

- all'articolo 10 "Piani faunistico-venatori", la destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale regionale, individuando nei comprensori omogenei il livello di programmazione sub-provinciale cui fare pertanto riferimento per i vari istituti faunistici previsti dalla legge, ivi compresi gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) ed i Comprensori Alpini (CA);
- all'articolo 14 "Gestione programmata della caccia", commi 8, 9, 10 e 11, gli organi direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, definendone facoltà, composizione ed attività.

Premesso, inoltre, che la Giunta regionale:

con deliberazione n. 5-24032 del 2 marzo 1998, ha approvato lo Statuto tipo degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e Comprensori alpini (CA), da ultimo modificato dalla D.G.R. n. 14-8261 del 4 marzo 2024;

con deliberazione n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, ha approvato i criteri e gli indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata negli ATC e CA, da ultimo modificati dalla D.G.R. n. 13-6489 del 6 febbraio 2023.

Richiamato che:

ai sensi dell'articolo 40, comma 1 e 2, della legge regionale n. 5/2012, a fronte dell'abrogazione della precedente normativa, conservano efficacia gli atti adottati in attuazione di quest'ultima; la legge regionale n. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria", che, all'articolo 29, sancisce l'abrogazione del suddetto articolo 40, all'articolo 28, comma 7, dispone, tra l'altro, che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione delle precedenti leggi regionali (ora abrogate) e della legge n. 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamato, inoltre, l'articolo 11 della legge n. 5/2018, il cui comma 2, in particolare, sancisce che il funzionamento, le attività e l'organizzazione dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA sono disciplinati dallo Statuto secondo criteri fissati dalla Giunta regionale.

Richiamato, altresì, che la DGR n. 35-6328 del 22 dicembre 2022, tra l'altro, dispone che, "ai sensi della legge regionale n. 5/2018, a partire dall'annualità 2023, per la quantificazione dell'annuale contributo regionale concedibile relativo ai danni prodotti dalla fauna selvatica alla produzione agricola, agli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi accertati, la Giunta regionale con propria deliberazione ogni anno definisce la percentuale dell'importo, in base allo stanziamento di bilancio dell'anno successivo a quello di riferimento, dopo aver provveduto a decurtare le spese per le perizie, fino al 100% della spesa prevista sull'accertato dei danni e degli interventi e le iniziative per la prevenzione degli stessi e che la quota a carico degli ATC/CA è pari al 10% del contributo così definito".

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura":

- ha constatato che nella fase applicativa della suddetta disposizione sono emerse problematiche inerenti alla predisposizione dei documenti contabili degli ATC e CA, poichè i dati riportati nel rendiconto tecnico finanziario degli ATC e CA sono correlati sia con i dati del bilancio preventivo regionale, che indica lo stanziamento destinato alla copertura dei contributi per danni da fauna selvatica, da cui dipende la percentuale di copertura dei danni stessi, sia con i dati del bilancio consuntivo regionale da cui possono derivare ulteriori stanziamenti per lo stesso scopo;
- anche a seguito di approfondimenti in sede di riunione con il Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo-contabile degli ATC e CA, nominato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 168 -180880 del 27 ottobre 2021, ha verificato che sussistono le condizioni per apportare alcune modifiche ed integrazioni ai criteri ed indirizzi alla gestione della caccia programmata negli ATC e CA, di cui alla sopra citata D.G.R. n. 10-26362 del 28 dicembre 1998 (da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 13-6489 del 6 febbraio 2023) ed al sopra citato Statuto tipo, di cui alla DGR n. 5-24032 del 2 marzo 1998 (da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 14-8261 del 4 marzo 2024), al fine di definire al 30 giugno di ogni anno il termine di predisposizione e approvazione del Rendiconto tecnico finanziario annuale relativo all'esercizio precedente;
- a tale fine, ha elaborato un documento tecnico su cui ha raffigurato in modo puntuale le modifiche e le integrazioni, con riferimento ai provvedimenti sopra riportati, resesi necessarie per rendere operativo tale termine, adeguando le altre scadenze afferenti al processo di predisposizione e approvazione del rendiconto stesso.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra

richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera

di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 5/2018, l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riportante in modo puntuale le modifiche e le integrazioni rappresentate in premessa, con riferimento:

- all'Allegato alla DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998 di approvazione dei criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata, da ultimi modificati dalla D.G.R. n. 13-6489 del 6 febbraio 2023;
- all'Allegato alla DGR n. 5-24032 del 2 marzo 1998, di approvazione dello Statuto tipo del Comitato di gestione ATC e CA, da ultimo modificato dalla D.G.R. n. 14-8261 del 4 marzo 2024;
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" la trasmissione della presente deliberazione ai Comitati di gestione degli ATC e CA piemontesi;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 33/2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Allegato

Premesse

Il presente documento rappresenta in modo puntuale le modifiche e le integrazioni, con riferimento ai provvedimenti di seguito riportati, finalizzate a definire il 30 giugno di ogni anno quale termine per la predisposizione e l'approvazione del Rendiconto tecnico finanziario annuale relativo all'esercizio precedente, nonché a condurre in coerenza le altre scadenze ad esso afferenti.

Modifiche ed integrazioni all'Allegato alla D.G.R. n. 10-26362 del 28 dicembre 1998 di approvazione dei criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata, da ultimi modificati dalla D.G.R. n. 13-6489 del 6 febbraio 2023

Il comma 2 dell'articolo 9 (Rendiconto tecnico e finanziario) che recita:

“Il Comitato di gestione predispone ed approva entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente”

è sostituito dal seguente:

“Il Comitato di gestione predispone ed approva entro il 30 giugno di ogni anno il rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente”.

Il comma 5 dell'articolo 9 (Rendiconto tecnico e finanziario) che recita:

“Il rendiconto approvato, certificato e corredato dai relativi allegati, è trasmesso in copia alla Direzione competente entro il 30 aprile”

è sostituito dal seguente:

“Il rendiconto approvato, certificato e corredato dai relativi allegati, è trasmesso in copia alla Direzione regionale competente entro il 31 luglio”.

Il comma 2 dell'articolo 10 (Controllo contabile) al secondo punto che recita:

“entro il 30 aprile la relazione di verifica relativa al rendiconto tecnico-finanziario inerente l'esercizio precedente”

è sostituito dal seguente:

“entro il 30 giugno la relazione di verifica relativa al rendiconto tecnico-finanziario inerente all'esercizio precedente;”

Modifiche ed integrazioni all'Allegato alla DGR n. 5-24032 del 2 marzo 1998, di approvazione dello Statuto tipo del Comitato di gestione ATC e CA, da ultimo modificato dalla D.G.R. n. 14-8261 del 4 marzo 2024

Il comma 6 dell'articolo 7 (Funzionamento del Comitato di gestione) primo capoverso che recita:

“Il Comitato deve riunirsi almeno due volte in via ordinaria nell'arco di un anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto tecnico e finanziario ed in sede di approvazione consuntiva entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio economico e comunque, a fronte di motivate giustificazioni, non oltre il 30 giugno di ogni anno”

è sostituito dal seguente:

“Il Comitato deve riunirsi almeno due volte in via ordinaria nell'arco di un anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto tecnico e finanziario ed in sede di approvazione consuntiva entro il 30 giugno di ogni anno.”

Il comma 1 dell'articolo 11 (Rendiconto tecnico e finanziario) che recita:

“Il Presidente o il Consiglio esecutivo se nominato predispone entro il 30 marzo di ogni anno il rendiconto tecnico e finanziario relativo all'esercizio precedente ed il Comitato di gestione provvede alla sua approvazione nei modi e nei tempi di cui all'art. 7, commi 5 e 6”

è sostituito dal seguente:

“Il Presidente o il Consiglio esecutivo se nominato predispone entro il 31 maggio di ogni anno il rendiconto tecnico finanziario relativo all'esercizio precedente ed il Comitato di gestione provvede alla sua approvazione entro il 30 giugno.”

Il comma 5 dell'articolo 11 (Rendiconto tecnico e finanziario) che recita:

“Il rendiconto corredato dai relativi allegati deve essere trasmesso in copia alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno o nel maggior termine di cui all'art. 7 comma 6”

è sostituito dal seguente:

“Il rendiconto approvato, certificato e corredato dai relativi allegati, è trasmesso in copia alla Direzione regionale competente entro il 31 luglio di ogni anno.”